

**Ministero della Transizione Ecologica**

*Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CRESS)*

Divisione IV – Qualità dello Sviluppo

[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

**ISPRA**

*Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale*

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale

delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi

e dei servizi idrici e per le attività ispettive

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPA Calabria**

Dipartimento di Crotona

[crotone@pec.arpacalabria.it](mailto:crotone@pec.arpacalabria.it)

Scandale, 24/01/2022

**D.M. n. 418 del 13 ottobre 2021 di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento DVA-DEC-2011-0000031 del 31/01/2011 alla società Ergosud S.p.A. per l'esercizio della Centrale termoelettrica situata nel comune di Scandale (KR) - procedimento ID 188/10141.**

**Ottemperanza alle prescrizioni n. 14 e 15 del PIC e all'art.3 c.4 del Decreto AIA .**

Premesso che, in data 25/10/2021, è stato rilasciato il Decreto di Riesame Complessivo dell'AIA, D.M. n. 418 del 13/10/2021, Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. DVA-DEC-2011- 0000031 del 31 gennaio 2011 per l'adeguamento alle BATc, con la presente il Gestore riporta a seguire delle precisazioni in merito al tema riportato in oggetto.

**Prescrizioni n. 14 e 15 del PIC: garanzia di integrità strutturale dei serbatoi di stoccaggio e del loro contenimento secondario, precauzioni atte ad evitare sversamenti accidentali e conseguenti contaminazioni di suolo e di acque**

In merito alle suddette prescrizioni, il Gestore dichiara la conformità di tutti i serbatoi, vasche e bacini di contenimento a quanto enunciato nelle stesse.

Relativamente ai trasformatori elettrici principali, ausiliari e trasformatore rete locale, elencati alla scheda B.13.1 della domanda di Riesame AIA, e riepilogati al 5.17 del PIC, il Gestore precisa che in caso di rottura degli stessi, il contenimento è assicurato dalle relative vasche di raccolta acque inquinabili da olio (vasca Trafo1 asservita a trasformatore principale mod.1, trasformatore ausiliario mod.1 e trasformatore rete locale, vasca Trafo2 asservita a trasformatore principale e trasformatore ausiliario mod.2) del tipo a doppia sezione: nella prima sezione avviene il contenimento dell' aliquota maggiore dell'olio sul pelo libero della vasca per mezzo di oil skimmer (e successivo invio a smaltimento), nella seconda sezione (alimentata dalla prima) il refluo potenzialmente inquinato da olio viene inviato al relativo stoccaggio e trattamento dello stesso, secondo quanto descritto al 5.14.3.3 del PIC.

In merito ai gruppi diesel di emergenza, parimenti elencati alla scheda B.13.1 della domanda di Riesame AIA, e riepilogati al 5.17 del PIC, il Gestore precisa che in caso di rottura dei serbatoi di stoccaggio, i relativi

bacini di contenimento collettano i reflui oleosi alla vasca acque inquinabili da olio, asservita a TG-GVR mod.2, e da questa sono poi inviati al relativo stoccaggio e trattamento degli stessi, secondo quanto descritto al 5.14.3.3 del PIC.

Stante l'assenza di inadempienze alla prescrizione 14 del PIC, il Gestore ritiene di non dover presentare un piano di adeguamento con relativo cronoprogramma, come da prescrizione 15.

**Decreto AIA art.3 c.4: presentazione relazione di riferimento ai sensi del DM n. 95 del 15/04/2019**

In merito alla suddetta prescrizione, nel rispetto dell'art.3 c.2 del D.M. n°272/2014 il Gestore ha presentato la relazione di "Verifica di sussistenza per la presentazione della Relazione di Riferimento" (inviata con prot.n. 181-2015-20-15 del 01/04/2015), da cui si evince la non sussistenza della necessità di presentazione della suddetta Relazione di Riferimento, vista l'assenza di situazioni particolarmente critiche potenzialmente in grado di determinare contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee, scaturita dal continuo presidio di idonee strutture realizzate con elevati criteri di sicurezza e sottoposte a verifiche periodiche.

Il Decreto n. 95/2019 fissa ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. c) l'esclusione della presentazione della Relazione di Riferimento per le installazioni per le quali è stata verificata la non sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 4.

Distinti saluti.

Il Capo Centrale  
Gabriele Pastori

